



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO **PROVINCIA DI UDINE**

PUNTO 2 dell'O.D.G. del CONSIGLIO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE- CONTENENTE LA RELAZIONE TECNICA:

I-INTRODUZIONE GENERALE E RELAZIONE TECNICA

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Pertanto il presente piano proposto dal Sindaco, contenente altresì la relazione viene rimesso all'approvazione del Consiglio comunale.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

La suddetta normativa è di seguito riportata solo per illustrare il quadro normativo completo, ma non verrà utilizzata dal Comune in quanto non si intende dismettere nessuna partecipazione nelle Società sotto elencate.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Vengono di seguito elencate le partecipazioni DIRETTE detenute del Comune di Muzzana del Turgnano, premettendo che in data 8 maggio 2014, con nota prot. n. 3485, il comune di Muzzana del Turgnano, nell'ambito della procedura di fusione per incorporazione di AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A., ha esercitato il diritto di recesso dalla società ex art. 2437 c.c. (n. 1 azione posseduta) e ha accettato il valore determinato in euro 917,25, per l'azione posseduta ex art. 2437ter, 2° comma, del codice civile:

Le partecipazioni dell'ente

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Tipologia partecipazione (D= DIRETTA)	% Quota di possesso
NET SPA UDINE	PUBBLICA	0,878
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE	PUBBLICA	1,728357%

Denominazione Società Partecipata	Valore del Patrimonio netto al 31/12/2013	Valore risultante dalla quota di patrimonio netto della partecipata al 31/12/2013	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo Risultato economico disponibile 31/12/2013
NET S.p.A.	19.676.290	166.068	2013	769.288
C.A.F.C. S.p.A.	62.708.919	615.801	2013	3.976.528

Si allegano alla presente le comunicazioni della Net S.p.A e del CAFC S.p.A. del 11 marzo 2015, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti i dati completi delle due Società.

II - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

NET SPA UDINE

NET SPA provvede all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dei relativi tributi: detta società svolge, in modalità in house un servizio pubblico.

L'attività svolta dalla stessa pertanto rientra nella nozione di servizi di interesse generale, che va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltreché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 inoltre definisce servizio pubblico locale "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Esaminata quindi la partecipazione detenuta alla luce dei criteri evidenziati dalla L. 190/2014 art. 1, commi 611 e s.:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:
 - NET SPA svolge un servizio pubblico a pieno rientrante tra le funzioni istituzionali dell'Ente Locale;
 - è una società a capitale interamente pubblico;
 - svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti Pubblici soci;
 - assicura, tramite specifica previsione statutaria e Convenzione tra i soci pubblici affidanti, l'esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - NET SPA al 31/12/2014 risulta essere composta da n. 5 amministratori e n. 97 dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:
 - NET SPA gestisce il servizio di igiene ambientale per conto degli Enti soci, affidanti in house. La partecipazione è essenziale al rispetto dei requisiti giuridicamente indispensabili alla validità del modello in house adottato;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:
 - NET SPA, dato il servizio che svolge, favorisce le politiche di aggregazione con altri soggetti pubblici al fine di ottimizzare le metodologie di raccolta e completare la filiera dei rifiuti in Regione.
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- NET SPA ha una situazione economico-patrimoniale solida e positiva con risultati di gestione positivi come risultante dai bilanci pubblicati. C'è inoltre un costante monitoraggio in termini di contenimento dei costi;

Si precisa che le società, con riferimento ai compensi degli organi amministrativi, sono obbligate a verificare che l'ammontare agli stessi erogato nell'anno 2014 abbia subito una riduzione del 20% rispetto i valori percepiti nell'anno 2013.

Si precisa che in materia di personale dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali, non sussiste più l'obbligo di consolidare il costo del personale delle società partecipate con quello degli Enti Locali (come era in vigore dell'art.76, c.7 D.L. 112/2008, ora abrogato), ferme restando le disposizioni già indicate al paragrafo "Attuazione" in materia di mobilità del personale e gestione delle eccedenze.

Si allega la comunicazione del 19 marzo 2015 della Net S.p.A., che fa parte integrante del presente piano di razionalizzazione, in merito a quanto precisato sul costo degli organi di amministrazione e di controllo, del personale e di funzionamento.

CAFC SPA

CAFC SPA è affidatario diretto in house del servizio idrico integrato (ex D.Lgs. 152/2006¹ e L.R. 13/2005) a livello di ambito, in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli. La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma restando la partecipazione dell'Ente Locale a CAFC SpA.

Inoltre, è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle citate deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico Integrato.

L'attività svolta dalla stessa pertanto rientra nella nozione di servizi di interesse generale, che va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltretutto ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 inoltre definisce servizio pubblico locale "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Esaminata quindi la partecipazione detenuta alla luce dei criteri evidenziati dalla L. 190/2014 art. 1, commi 611 e s.:

- a) *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:*
 - CAFC SPA svolge un servizio pubblico a pieno rientrante tra le funzioni istituzionali dell'Ente Locale. Inoltre, è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle citate deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico integrato.
- b) *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:*
 - CAFC SPA al 31/12/2014 risulta essere composta da n. 1 amministratore e n. 215 dipendenti;

- c) *Eliminazione delle partecipazioni detenute in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:*
- CAFC SPA è l'unico gestore del Servizio Idrico Integrato per gli EE.LL. soci.
- d) *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*
- CAFC SPA, ferma restando la competenza esclusiva della Consulta nell'individuazione del gestore d'ambito, ai sensi degli artt. 147, c. 2, lettera b) e 149-bis, c. 1. D.Lgs 152/2006, come modificati dall'art. 7, c.1, lettera b), numero 4) DL 113/2014 ed art. 1, c. 615 L. 190/2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito e pertanto CAFC è destinato a diventare l'aggregatore di altri soggetti gestori.
- e) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*
- CAFC SPA ha un Amministratore Unico e persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). Applica inoltre un costante monitoraggio sul rapporto tra le spese di personale e costi diretti (< 24%).

Si precisa che le società, con riferimento ai compensi degli organi amministrativi, sono obbligate a verificare che l'ammontare agli stessi erogato nell'anno 2014 abbia subito una riduzione del 20% rispetto i valori percepiti nell'anno 2013.

Si precisa che in materia di personale dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali, non sussiste più l'obbligo di consolidare il costo del personale delle società partecipate con quello degli Enti Locali (come era in vigore dell'art.76, c.7 D.L. 112/2008, ora abrogato), ferme restando le disposizioni già indicate al paragrafo "Attuazione" in materia di mobilità del personale e gestione delle eccedenze. Vi è comunque l'obbligo che l'Ente socio adotti atti di indirizzo, verso le proprie società in house, che definiscano specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Indirizzi relativi alla politica del personale che CAFC S.p.A. intende perseguire nel biennio 2015 e 2016, saranno approvati con successivi atti esecutivi del presente piano mediante deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis D.L. 112/2008.

Partecipazioni di 2° livello

NET SPA UDINE	Tipologia di partecipazione (I=INDIRETTA)	% Quota di possesso
EXE SPA	INDIRETTA	17,96
ECO SINERGIE SOC. CONS. SRL	INDIRETTA	0,46

CAFC SPA	Tipologia partecipazione (I= INDIRETTA)	% Quota di possesso
FRIULAB SRL	INDIRETTA	73,50

Alla luce della disamina dei criteri sopra esposti si ritiene che persistano elementi sufficienti per il mantenimento della partecipazioni detenute in NET S.p.A. Udine e CAFC S.p.A.

Controllo dell'ente locale sulle società partecipate

Con riferimento al contenuto del presente Piano, l'ente attiverà un costante sistema di controllo interno sull'attività delle società controllate, effettuando, tra l'altro, un costante monitoraggio rispetto i risultati economici positivi o negativi del rendiconto (bilancio civilistico) al fine di evitare che risultati negativi, rispetto i vincoli di spesa da parte delle società partecipate e le misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate. Ad un tanto sarà preposto l'Ufficio finanziario in sinergia con il Revisore dei Conti.

IL SINDACO

Cristian Sedran
